

Il giurista italiano è avvezzo a considerare i rapporti patrimoniali fra i coniugi come materia sottratta alla disponibilità delle parti. Questa convinzione è a tal punto radicata da far parte della nostra cultura giuridica.

L'articolo 160 del codice civile, cioè la norma che solennemente afferma che gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio, è significativamente collocato dal legislatore all'inizio del capo sesto del titolo sesto del primo libro del codice: il legislatore afferma un principio di carattere generale, ma colloca la norma che recepisce tale principio come prima disposizione fra quelle relative al regime patrimoniale della famiglia, come a rimarcare che la regola acquista un particolare vigore proprio con riferimento agli aspetti patrimoniali.

Eppure, guardando la questione con maggiore profondità, non può sfuggire che il nostro legislatore ammette la stipulazione di convenzioni matrimoniali e prematrimoniali (art. 162 c.c.). Queste hanno un contenuto tipico, nel senso che gli sposi possono solo scegliere uno dei regimi patrimoniali della famiglia individuati dal legislatore. Tuttavia, fra questi regimi vi è quello della separazione dei beni di cui all'art. 215 c.c.: i coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. La convenzione matrimoniale (o prematrimoniale) con cui viene scelta la separazione dei beni ha quindi l'effetto di impedire l'applicazione di tutte le norme che realizzano una redistribuzione della ricchezza fra coniugi durante il matrimonio con finalità compensative. La deroga ai diritti che derivano dal matrimonio secondo il regime patrimoniale legale della famiglia è dunque, nei casi in cui venga scelta la separazione dei beni, radicale.

La gravità di tale deroga è accentuata dalle forme previste dalla legge per le convenzioni matrimoniali: è necessario l'atto pubblico previsto dall'articolo 162, primo comma, c.c., ma è ammessa anche la dichiarazione all'atto della celebrazione del matrimonio.

Ciò significa che i coniugi, con una semplice dichiarazione resa al momento della celebrazione, possono vanificare l'intero apparato normativo predisposto dal legislatore per redistribuire le ricchezze accumulate durante il matrimonio.

Confrontando i risultati pratici a cui il sistema descritto conduce, si raggiunge la sorprendente conclusione per cui il nostro ordinamento è certamente uno di quelli in cui la deroga ai diritti e ai doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio è più frequente e incisiva. Soprattutto il confronto con gli ordinamenti anglosassoni è significativo: nel diritto inglese e nel diritto nordamericano, cioè negli ordinamenti che siamo abituati a considerare più aperti nei confronti delle convenzioni prematrimoniali, una convenzione di contenuto analogo alla nostra separazione dei beni viene guardata con notevole sospetto. Peraltro la sottoscrizione di una convenzione matrimoniale è accompagnata da garanzie di tipo formale totalmente sconosciute dal nostro legislatore. In particolare, la validità di tali convenzioni è subordinata al fatto che entrambi i coniugi, o i promessi sposi, effettuino una integrale *disclosure* delle rispettive sostanze.

Significativa, a tale proposito, è la più recente giurisprudenza inglese che, chiamata a

pronunciarsi sulla validità secondo il diritto inglese di una convenzione di separazione dei beni sottoscritta all'estero ha affermato che l'accordo prematrimoniale o postmatrimoniale fra i coniugi può essere considerato vincolante innanzi al giudice inglese solo se sono state rispettate una serie di condizioni assai più severe rispetto a quelle indicate dal nostro articolo 162 c.c.: è necessario che entrambi i coniugi abbiano avuto un'assistenza legale, è necessario che entrambi i coniugi abbiano avuto la possibilità di comprendere l'accordo sottoscritto nella propria lingua, è necessario infine che la convenzione sia stata preceduta da una *full disclosure* da parte di entrambi i coniugi sulle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali.

Carlo Rimini